

SESSIONE DEL 1878-79 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 MARZO 1879

L'articolo 3, terzo capoverso, che noi discutiamo, stabilisce che l'autorità giudiziaria non deve conoscere, che degli effetti dell'atto amministrativo, esclusa ogni indagine sull'esistenza dell'insetto, e alla opportunità dei rimedi adoperati per combatterlo. È manifesto che dopo ciò, i tribunali non potranno conoscere che della stima del danno. Ora dopo l'emendamento dell'onorevole Chiaves, che segue il paragrafo antecedente, e secondo il quale la sentenza del giudice sarebbe *esecutoria nonostante appello*, a mio avviso, questa disposizione, è al tutto superflua, e per avere un significato, dovrà avere questo, e che sarebbe enorme, che, cioè, quando una sentenza sia contraria all'atto amministrativo, dovrà essere provvisoriamente esecutoria anche contro l'atto amministrativo medesimo; il che, secondo la mia opinione, è assurdo, e perfettamente contrario tanto allo spirito di questa legge, quanto all'articolo 4 della legge generale sul contenzioso amministrativo. Non mettiamo adunque il Senato nella necessità di fare giustizia di questo assurdo, quando per avventura la Camera lo approvasse.

Prego pertanto l'onorevole Chiaves di non fare questioni di puntiglio. Ognuno di noi dice quello che crede più conveniente nell'interesse generale affinché le leggi riescano buone.

Io non ho inventato il mio emendamento; ripeto ancora una volta che l'ho preso dalla legge francese.

È bene che una volta questa questione sia risolta.

GRIFFINI, *relatore*. Sorgo unicamente per dichiarare all'onorevole Ercole che, se la Commissione non ha potuto accettare il suo primo emendamento relativo alla somma di lire 300, tanto meno può accettare il secondo, che accorderebbe l'appello per tutte le somme superiori alle lire 100.

Per ciò la Commissione deve mantenere la deliberazione precedente, e prega la Camera di voler votare l'articolo tale e quale è stato proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martelli.

MARTELLI. Perdoni la Camera se in una discussione già un po' prolungata io mi permetto di esporre una considerazione.

Veramente, quando si piglia a leggere l'articolo 3, quale fu concordato tra il Ministero e la Commissione, conviene confessar francamente che non si arriva a comprendere quale rimedio d'appello sia stato inteso di togliere e quale scopo si abbia voluto raggiungere.

In sostanza mi pare (e l'ho desunto dalle dichiarazioni del Ministero e da quelle della Commissione) che ciò che importa ai proponenti si è di non avere ostacoli all'esecuzione del provvedimento amministrativo di distruzione dei vegetali infetti. (*Mo-*

*vimenti*) Questo e non altro mi pare che si voglia ottenere.

Ma se si considera l'articolo 3, noi vediamo (massime dopo l'emendamento introdotto dal ministro) che esso in sostanza dispone: « senza che sia mai interrotta nè sospesa la esecuzione dei provvedimenti amministrativi, ove avvenga il caso di reclami contro le perizie, l'autorità giudiziaria potrà bensì conoscere della stima, ma non potrà mai conoscere della natura intrinseca dei provvedimenti amministrativamente adottati. » Dopo di ciò poi si direbbe: « È tolta qualsiasi facoltà di appello o di ricorso. »

Ora, per essere logici, poichè quest'ultimo capoverso segue appunto la parte dell'articolo, in cui è cenno delle questioni giudiziarie, si dovrebbe interpretare nel senso che l'appello precluso sia quello giudiziale; ne deriverebbe adunque che quegli, il quale abbia avuta la stima dei vigneti da distruggersi per effetto di questa legge, ma non l'abbia potuta accettare, e l'abbia impugnata giudizialmente, non abbia alcun diritto di ulteriore reclamo dopo una sentenza del giudice di primo grado.

Tale è il significato dell'articolo del progetto in esame, preso quale ora sta. Ma ne sarebbero giuste le conseguenze?

Credo che no, e credo anzi che in questo modo si vada a commettere una grave iniquità e una irragionevole derogazione alle leggi generali dello Stato. L'autorità giudiziaria, presentandosi una di tali questioni, perchè mai dovrà deciderne soltanto in prima istanza e senza appello? Per qual causa o ragione sarà il cittadino costretto a subirsi una perizia giusta o no che sia, quando essa abbia ricevuto conferma in un primo giudizio? Altro è il provvedimento amministrativo, ed altro è il giudizio di indennità che ne può conseguire.

Lo stesso articolo 3 in questione, in perfetto accordo colla legge cardinale sul contenzioso amministrativo, la quale determina le facoltà dei poteri amministrativo e giudiziario, dichiara già che il provvedimento amministrativo dev'essere inattuabile ed eseguibile senza nessun rimedio.

Per avventura adunque e Ministero e Commissione hanno inteso di escludere puramente e semplicemente i ricorsi in via amministrativa... (*Voci*. No! no!) Se questo fosse il concetto della legge, il che però non si può desumere dalla lettera di essa, io sarei dispostissimo a rispettarlo. Si tratta invero di un provvedimento d'interesse generale, il quale, per così esprimermi, ha diritto alla sua esecuzione contro il privato, e ad una esecuzione pronta, sommaria senza freno di sorta.

Ma se si vuole spingere la cosa fino a togliere il